

# Assicurazione Responsabilità Civile e rimborso spese

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "ITASnow"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Itasnow è una polizza collettiva ad adesione facoltativa con contraente Telepass S.p.A., a copertura di alcuni rischi connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa e fondo con sci, snowboard, slitta e slittino in aree attrezzate.



## Che cosa è assicurato?

### RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa, snowboard e slittino:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

### RIMBORSO SPESE

#### Sempre prevista:

#### a) **Rimborso spese mediche e di soccorso**

La Società, a seguito di Infortunio dell'Assicurato **durante la pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci da discesa, snowboard, sci da fondo slitta e slittino:**

- ✓ rimborsa le spese mediche e di soccorso sostenute **nella giornata dell'infortunio.**

#### Esclusivamente per coperture assicurative stagionali o plurigioraliere della durata di almeno tre giorni consecutivi:

#### b) **Rimborso skipass**

La Società, a seguito di Infortunio dell'Assicurato **durante la pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino:**

- ✓ Rimborsa il costo dello skipass per i giorni di abbonamento non usufruiti **pro rata temporis (escluso il giorno dell'infortunio);**

#### c) **Rimborso noleggio di attrezzatura sportiva e lezioni di sci**

La Società, a seguito di Infortunio dell'Assicurato **durante la pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino:**

- ✓ rimborserà le lezioni sportive e le spese di noleggio del materiale sportivo **pagati e non goduti;**

#### d) **Rimborso skipass per meteo avverso**

Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti gli impianti dove è valido lo skipass regolarmente acquistato dall'Assicurato:

- ✓ la Società rimborserà il pro-rata del costo di eventuali skipass non goduti **nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato nei giorni per i quali si chiede il rimborso.**

### SOMME ASSICURATE /MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali qui indicati, per ogni sinistro:

#### RESPONSABILITÀ CIVILE:

Per ogni sinistro 250.000 €, con i seguenti limiti:

- 250.000 € per ogni persona deceduta o ferita;
- 15.000 € per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone.



## Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni o i danni conseguenti a:

- lo svolgimento di attività sportive a titolo professionale, partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti, e tutte quelle attività che non abbiano carattere ricreativo e dilettantistico;**
- sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;**
- stato di ebrezza con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L e/o di etilismo cronico;**
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, slavine, valanghe o frane;**
- uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;**
- dolo dell'assicurato;**
- utilizzo dello skipass contro il regolamento.**



## Ci sono limiti di copertura?

Nel certificato di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

**! L'assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di Soccorso sulle piste e/o delle Forze dell'ordine.**

### RESPONSABILITÀ CIVILE

**! Scoperto del 10% per ogni persona deceduta o ferita con il massimo di € 5.000.**

**! Franchigia di € 500 per danni a cose con un limite d'indennizzo pari a € 15.000**

! L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o Contraente.

#### **RIMBORSO SPESE**

**a) Spese mediche e di soccorso:** è previsto un limite d'indennizzo pari a 200 euro.

**b) Rimborso skipass:** è previsto un limite di indennizzo pari a 800 euro;

**c) Rimborso noleggio attrezzatura sportiva:** è previsto un limite di indennizzo pari a 100 euro se skipass plurigiornaliero e 150 euro se skipass stagionale.

**d) Rimborso lezioni sportive:** è previsto un limite di indennizzo pari a 40 euro al giorno con un massimo di 200 euro;

**e) Rimborso skipass per meteo avverso:** pro rata.



### **Dove vale la copertura?**

L'assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino presenti sul territorio italiano e nei comprensori con aree sciabili che si estendono in stati europei confinanti con l'Italia, nonché **per gli assicurati italiani** in tutta Europa.



### **Che obblighi ho?**

- fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- richiedere l'intervento del servizio di soccorso delle piste e/o delle Forze dell'ordine nel luogo di accadimento del sinistro per la validità della copertura assicurativa e presentare nella denuncia di sinistro il relativo verbale d'intervento.
- In caso di sinistro darne tempestivo avviso scritto alla Società **entro 9 giorni** da quando ne ho avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



### **Quando e come devo pagare?**

Il pagamento del premio avviene tramite addebito sullo stesso conto corrente bancario indicato dall'aderente per l'addebito del canone Telepass.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione è valida per il periodo riportato nel certificato assicurativo.

La durata della copertura può essere:

- Uno o più giorni;
- Stagionale.



### **Come posso disdire la polizza?**

La copertura assicurativa cessa alla data di scadenza pattuita senza necessità di disdetta.

**Assicurazione responsabilità civile e rimborso spese**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: ITAS Mutua**  
**Prodotto: "ITASnow"**

*Data di realizzazione: 09/2022*



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**L'aderente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.**

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122 Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it); e-mail: [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it); PEC: [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it).  
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

| Importi al 31/12/2021 (mln di €) | Capitale sociale | Riserve patrimoniali | Patrimonio netto | Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) | Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) | Fondi Propri Ammissibili per SCR | Fondi Propri Ammissibili per MCR | Indice di Solvibilità |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                  | 212              | 228                  | 446              | 390   | 142                                 | 959                              | 865                              | 246%                  |

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

Non vi sono opzioni/personalizzazioni ulteriori rispetto a quelle descritte nel DIP Danni



**Che cosa NON è assicurato?**

**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:**

**L'assicurazione di responsabilità civile non comprende i danni conseguenti all'utilizzo dello skipass contro il regolamento.**

**Sono inoltre esclusi:**

- a) tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- b) i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, nonché i risarcimenti conseguenti ad assunzioni volontarie di responsabilità da parte dell'Assicurato, fatto salvo quanto dovuto per responsabilità accertate e/o direttamente derivantegli dalla legge;
- c) i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni alle Cose sollevate, rimorchiate, trasportate, caricate o scaricate;
- e) i danni derivanti da attività accessorie o non propriamente limitate e circoscritte alla pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino.



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|   |  |
|---|--|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>     | <b>Denuncia di sinistro:</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.   |
|   | <b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.   |
|   | <b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile.  |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno e dare comunicazione agli interessati del risarcimento o indennizzo dovuto. Qualora non sorga controversia, la Società provvede al pagamento, entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata indennità. |



### Quando e come devo pagare?

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Premio</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
|---------------|---|



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| <b>Sospensione</b> | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.                    |



### Come posso disdire la polizza?

|  |   |
|--|---|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | Qualora l'adesione al contratto di assicurazione avvenga a distanza e si tratti di una copertura di durata uguale o superiore ad un mese, l'aderente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di adesione. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso alla Compagnia a mezzo PEC all'indirizzo <a href="mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it">itas.mutua@pec-gruppoitas.it</a> o raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi dell'adesione al contratto.<br>Il recesso darà diritto all'assicurato di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, che verrà rimborsato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione completa di cui sopra. |
| <b>Risoluzione</b>                       | Non è prevista la possibilità di risoluzione  |



### A chi è rivolto questo prodotto?

La copertura assicurativa è rivolta alle persone fisiche per tutelarsi, durante **l'attività sportiva sciistica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo slitta e slittino** con:

- un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi;
- un rimborso economico, in caso di infortunio, per le spese mediche e di soccorso e un rimborso per le lezioni sportive, noleggio attrezzatura sportiva e skipass (solo con copertura minima di tre giorni);

### Quali costi devo sostenere?



I costi di intermediazione, sono pari al 20%.

| <b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>   |  |
|---|--|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>  | <p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:<br/>           ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: <a href="mailto:reclami@gruppoitas.it">reclami@gruppoitas.it</a></p> <p>I reclami devono contenere:<br/>           a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p> |
| <b>All'IVASS</b>  | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>   |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>   |  |
| <b>Mediazione</b>   | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.</p>  |
| <b>Negoziazione assistita</b>   | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>  | <p><b>Arbitrato:</b> le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a>.</p>  |
| <b>REGIME FISCALE</b>   |  |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>   | <p>Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzia responsabilità civile: 21,25% e contributo anti racket pari al 1% sul premio imponibile;</li> <li>- garanzia rimborso spese: 21,25% sul premio imponibile.</li> </ul>  |
| <b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b> |  |



**Itasnow**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile e rimborso spese durante l'attività sportiva sciistica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino.**

# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>GLOSSARIO .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>NORME DI CARATTERE GENERALE .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>COSA È ASSICURATO .....</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>COSA NON È ASSICURATO .....</b>                | <b>6</b>  |
| <b>MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA .....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....</b>        | <b>8</b>  |
| IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE .....   | 8         |
| IN CASO DI SINISTRO GARANZIA RIMBORSO SPESE ..... | 8         |
| <b>ESTRATTO DELLO STATUTO .....</b>               | <b>10</b> |

## **Che cosa sono i box di consultazione?**

I box di consultazione sono degli appositi spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità. Questi box non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Glossario

---

## GLOSSARIO

---

**I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento con lettera maiuscola**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Aderente</b>                     | Il cliente Telepass che aderisce per sé, per la sua famiglia o per un gruppo di persone alla polizza collettiva pagandone il Premio. |
| <b>Assicurati</b>                   | l'Aderente e i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.  |
| <b>Certificato di assicurazione</b> | il documento che prova l'assicurazione inviato all'Aderente a seguito dell'acquisto della polizza.                                   |
| <b>Contraente</b>                   | il soggetto che stipula l'assicurazione: Telepass S.p.a.   |
| <b>Cose</b>                         | sia gli oggetti materiali sia gli animali.   |
| <b>Franchigia</b>                   | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.                                 |
| <b>Indennizzo</b>                   | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.   |
| <b>Infortunio</b>                   | l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.                      |
| <b>Massimale</b>                    | la massima esposizione che la Società è tenuta a pagare per ogni Sinistro.   |
| <b>Premio</b>                       | la somma dovuta dall'Aderente alla Società.  |
| <b>Risarcimento</b>                 | somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.   |
| <b>Scoperto</b>                     | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.                              |
| <b>Sinistro</b>                     | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.  |
| <b>Società</b>                      | ITAS Mutua che presta l'assicurazione.   |
| <b>Territorio italiano</b>          | Italia, compreso San Marino e Città del Vaticano.  |



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Norme di carattere generale

## NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Itasnow è una polizza collettiva ad adesione facoltativa con Contraente Telepass S.p.a.

#### **Cos'è una polizza collettiva?**

Una polizza collettiva è un contratto sottoscritto da un contraente nell'interesse di più persone assicurate; in particolare, i destinatari di Itasnow sono le persone che praticano attività sportiva sciistica amatoriale con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino in aree sciabili attrezzate.

### Art. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione** secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

### Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento del premio avviene tramite addebito sullo stesso conto corrente bancario indicato dall'Aderente per l'addebito del canone Telepass. L'assicurazione è valida nel periodo riportato nel Certificato di assicurazione.

### Art. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 1.5 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI PREESISTENTI

Il Contraente e l'Aderente sono esonerati dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

### Art. 1.6 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI INFORTUNI

Il Contraente e l'Aderente sono esonerati dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli Assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto.

### Art. 1.7 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata della copertura assicurativa è indicata nel Certificato di assicurazione rilasciato ad ogni Aderente.

#### **Quale può essere la durata della copertura assicurativa?**

- giornaliera
- plurigiornaliera
- stagionale

### Art. 1.8 - DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui l'adesione al contratto di assicurazione avvenga a distanza **e si tratti di una copertura di durata pari o superiore ad un mese**, l'Aderente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di adesione. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso alla Compagnia - a mezzo PEC all'indirizzo [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it) o a mezzo raccomandata A.R. - contenente gli elementi identificativi dell'adesione al contratto. Il recesso darà diritto all'Aderente di ottenere la restituzione del Premio pagato e non goduto, che verrà rimborsato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e del Certificato di assicurazione.

### Art. 1.9 - ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente.**

### Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 1.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

**L'assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino presenti sul Territorio italiano e nei comprensori con aree sciabili che si estendono in stati europei confinanti con l'Italia, nonché per gli assicurati italiani in tutta Europa.**

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Cosa è assicurato

---

## COSA È ASSICURATO

---

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati nel Certificato di assicurazione **con le limitazioni previste nella tabella dell'art. 2.3 - Massimali, limiti, scoperti e franchigie.**

### **Art. 2.1.1 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale **verificatosi in relazione all'espletamento dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino in aree sciabili attrezzate.**

**La copertura assicurativa è operante solo in caso di intervento del servizio di soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine.**

**L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio rispetto a quanto già coperto da eventuali altre polizze assicurative, da chiunque contratte in favore dell'Assicurato, a copertura delle stesse responsabilità e per risarcire gli stessi danni.**

#### **Come opera una copertura assicurativa prestata in secondo rischio?**

Se ho già in corso una polizza che copre la responsabilità civile verso terzi, in caso di Sinistro, questa specifica copertura assicurativa interviene solo se il Massimale dell'altra polizza è insufficiente a risarcire il danno, fermi in ogni caso franchigie, scoperti e fermo il Massimale di questa copertura.

### **Art. 2.1.2 - GARANZIA RIMBORSO SPESE**

La garanzia prevede la seguente copertura:

#### **a. RIMBORSO SPESE MEDICHE E DI SOCCORSO**

La Società rimborsa le spese mediche e di soccorso **sostenute nella giornata dell'Infortunio** subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

**In caso di copertura plurigiornaliera di minimo tre giorni consecutivi o stagionale, la garanzia prevede anche le seguenti ulteriori coperture:**

#### **b. RIMBORSO SKIPASS**

La Società rimborsa le spese relative allo skipass pagato e non utilizzato, per i giorni di abbonamento non usufruiti **(escluso il giorno dell'Infortunio)**, a seguito di Infortunio subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

#### **c. RIMBORSO NOLEGGIO DI ATTREZZATURA SPORTIVA**

La Società rimborsa le spese relative al materiale da sci noleggiato e non goduto a seguito di Infortunio subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

#### **d. RIMBORSO LEZIONI SPORTIVE**

La Società rimborsa la spesa relativa alle lezioni di sci già pagate che l'Assicurato non abbia potuto frequentare a seguito di Infortunio subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

#### **e. RIMBORSO SKIPASS PER METEO AVVERSO**

La Società rimborsa la parte del costo dello skipass pagato e non utilizzato, qualora, per condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti gli impianti dove è valido lo skipass. L'Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto per meteo avverso **solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.** La garanzia opera a parziale deroga all'art. 2.2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie, lett. d).

**L'operatività delle coperture previste ai punti a), b), c) e d) è subordinata all'intervento del servizio di soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine.**

**L'operatività delle coperture previste ai punti b), c) e d) è subordinata al fatto che l'Infortunio sia tale da non consentire all'Assicurato di riprendere l'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; la patologia dovrà essere documentata e certificata da un Pronto Soccorso Ospedaliero ed eventualmente verificabile dal medico fiduciario della Società.**

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Cosa non è assicurato

---

## COSA NON È ASSICURATO

---

### Art. 2.2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni o i danni conseguenti a:

- a) **lo svolgimento di attività sportive a titolo professionale, partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti, e tutte quelle attività che non abbiano carattere ricreativo e dilettantistico;**
- b) **sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;**
- c) **stato di ebbrezza con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L e/o di etilismo cronico;**
- d) **trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, slavine, valanghe o frane;**
- e) **uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;**
- f) **dolo dell'Assicurato;**
- g) **utilizzo dello skipass contro il regolamento.**

### Art. 2.2.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) **tutti i danni che non siano materiali e diretti;**
- b) **i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, nonché i risarcimenti conseguenti ad assunzioni volontarie di responsabilità da parte dell'Assicurato, fatto salvo quanto dovuto per responsabilità accertate e/o direttamente derivategli dalla legge;**
- c) **i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- d) **i danni alle Cose sollevate, rimorchiate, trasportate, caricate o scaricate;**
- e) **i danni derivanti da attività accessorie o non propriamente limitate e circoscritte alla pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino.**

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Massimali e limiti di copertura

## MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA

### Art. 2.3 - MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

#### Garanzia Responsabilità civile

| Art.  | Titolo                | Franchigia (euro) o % Scoperto per ogni Sinistro                  | Massimale per Sinistro (euro)  |
|-------|-----------------------|---|--|
| 2.1.1 | Responsabilità civile | 10% per persona deceduta o ferita con il massimo di <b>5.000</b>  | <b>250.000</b> per persona deceduta o ferita e per Sinistro                                |
|       |                       | <b>500</b> per danni a Cose (anche se appartenenti a più persone) | <b>15.000</b> per danni a Cose (anche se appartenenti a più persone) (limite d'Indennizzo) |

#### Garanzia Rimborso spese

| Art.     | Titolo   | Franchigia (euro) o % Scoperto per ogni Sinistro | Limite di Indennizzo per Sinistro (euro)                                   |
|----------|--|--|--|
| 2.1.2 a. | Spese mediche e di soccorso sostenute nella giornata dell'Infortunio |  | <b>200</b>   |
| 2.1.2 b. | Rimborso skipass per Infortunio*                                     |  | <b>800</b>   |
| 2.1.2 c. | Rimborso noleggio di attrezzatura sportiva per Infortunio*           |  | <b>100</b> se skipass plurigiornaliero<br><b>150</b> se skipass stagionale |
| 2.1.2 d. | Rimborso lezioni sportive per Infortunio*                            |  | <b>40</b> al giorno con il limite di <b>200</b>                            |
| 2.1.2 e. | Rimborso skipass per meteo avverso*                                  |  | <b>Pro rata</b>  |

\*solo in caso di copertura plurigiornaliera di minimo tre giorni consecutivi o stagionale

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Cosa fare in caso di sinistro

---

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

---

### IN CASO DI SINISTRO RELATIVO A TUTTE LE GARANZIE

#### **Art. 3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DENUNCIA DEL SINISTRO**

**L'Assicurato deve richiedere l'intervento del servizio di soccorso delle piste e/o delle Forze dell'ordine nel luogo di accadimento del Sinistro per la validità della copertura assicurativa.**

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società **entro 9 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile) inviando la denuncia via email all'indirizzo [sinistri.sciatori@gruppoi-tas.it](mailto:sinistri.sciatori@gruppoi-tas.it).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

#### **Art. 3.2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno e dare comunicazione agli interessati del Risarcimento o Indennizzo dovuto. Qualora non sorga controversia, la Società provvede al pagamento, **entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata indennità.**

### IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

#### **Art. 3.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

**La denuncia del Sinistro deve contenere:**

- **la descrizione dei fatti relativi al Sinistro** con l'indicazione del luogo, del giorno, l'ora e le cause che lo hanno determinato;
- **la documentazione disponibile riguardante il Sinistro, compreso il verbale di intervento del soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine.**

**L'Assicurato che sia coperto da più polizze assicurative per lo stesso rischio, in caso di Sinistro è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati.**

#### **Art. 3.4 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.**

### IN CASO DI SINISTRO GARANZIA RIMBORSO SPESE

#### **Art. 3.5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro, l'Assicurato **deve sempre fornire alla Società la seguente documentazione:**

- 1. copia dello skipass e/o relativa ricevuta di pagamento o altro documento che attesti l'acquisto dello skipass;**
- 2. rapporto di intervento del soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine** (ad eccezione del punto e);

**Inoltre, l'Assicurato è obbligato a documentare:**

- a) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera a) rimborso spese mediche e di soccorso:  
**le spese mediche e di soccorso sostenute;**
- b) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera b) rimborso skipass per Infortunio:  
**l'accesso al pronto soccorso con relativa dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione e dichiarazione dell'Assicurato dei giorni di skipass non utilizzati;**
- c) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera c) rimborso noleggio attrezzatura sportiva per Infortunio:  
**l'accesso al pronto soccorso con relativa dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione e dichiarazione del noleggiatore attestante la parte di noleggio non utilizzata;**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Itasnow

Cosa fare in caso di sinistro

- d) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera d) rimborso lezioni sportive per Infortunio:  
**l'accesso al pronto soccorso con relativa dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione e dichiarazione della scuola di sci attestante le ore di lezione non utilizzate;**
- e) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera e) rimborso skipass per meteo avverso:  
**dichiarazione dell'Assicurato relativa ai giorni di skipass non utilizzati a causa della chiusura degli impianti per meteo avverso.**

#### **A chi posso rivolgermi in caso di Sinistro?**

Per denunciare un Sinistro devo scrivere un'email a [sinistri.sciatori@gruppoitas.it](mailto:sinistri.sciatori@gruppoitas.it).

Per informazioni su sinistri già denunciati posso telefonare al numero 0461/896301 da lunedì a sabato dalle 07:00 alle 22:00.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Itasnow**

Estratto dello Statuto

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

---

### ESTRATTO DELLO STATUTO

#### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

#### **Art. 5 - Contribuzioni**

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

#### **Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

#### **Art. 26 - Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008